



ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

N. 231 DEL 23/08/2018

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA CAIROLI - TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la richiesta prot. 31799/2018 presentata dalla ditta Tecnoservice Costruzioni Generali srl, tendente ad ottenere una serie di modifiche alla circolazione veicolare per consentire l'effettuazione dei lavori di riqualificazione di Via Cairoli in condizioni di sicurezza;
- Considerato che i lavori sopra citati non possono essere eseguite in presenza di traffico veicolare regolare;
- Visti i colloqui intercorsi in merito al piano dei lavori di cui trattasi con il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – Aree Interne;
- Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;
- Sentito per il parere viario il Reparto Polizia Stradale dello scrivente Servizio;
- Vista la relativa concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciata dal Servizio Tributi;
- Visto il D.L.vo 30/04/1992, n° 285, in particolare gli articoli 5,6,7;
- Visto il D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- Visto il D.L.vo n° 267/2000;

ORDINA

1. E' istituito dal 27.08.2018 fino al termine dei lavori di cui in premessa:
 - a) il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione orario 00-24 in Via Cairoli, tratto compreso tra Via Mazzini e Via Mazzatinti;
 - b) l'inversione del senso di marcia di Via Mazzini, tratto compreso tra Via Cairoli e Via Saffi;
2. La ditta richiedente Tecnoservice Costruzioni Generali srl, con sede in Gubbio (PG), Loc. Mocaiana n.33/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha l'obbligo di mantenere e rimuovere a propria cura e spese la segnaletica necessaria prevista dal Regolamento e dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10.07.2002; nel corso dei lavori è fatto obbligo alla Ditta esecutrice di adottare tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare danni alla sede stradale o a creare situazioni di pericolo per la circolazione pedonale. La Ditta esecutrice dei lavori ha altresì l'obbligo di provvedere alla copertura della segnaletica permanente in contrasto con i provvedimenti contenuti nel presente atto: tale segnaletica dovrà essere ripristinata a regola d'arte al termine dei lavori; Durante le ore in cui i lavori non vengono eseguiti è fatto obbligo alla Ditta esecutrice di lasciare la carreggiata in condizioni di agevole e sicura transitabilità ed adottare tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti con la collocazione dei segnali previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e dai relativi articoli del Regolamento di esecuzione ed attuazione;
3. Il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – Aree Interne è incaricato della predisposizione della necessaria segnaletica, la quale dovrà essere posizionata e rimossa in esecuzione della presente ordinanza a cura del richiedente;
4. Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria e in alternativa, ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione e



notificazione, al Presidente della Repubblica; è altresì ammesso ricorso gerarchico entro 60 giorni dalla data di apposizione della segnaletica, ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice della Strada;

5. Il Servizio Polizia Municipale può in qualsiasi momento apportare modifiche alla circolazione qualora ciò si dovesse rendere necessario per motivi di pubblica sicurezza e fluidità della circolazione;
6. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/92;
7. Gli organi di cui all'articolo 12 del D.L.vo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Elisa Floridi / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale